

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI D'OPERA PROFESSIONALE

Tra

la Fondazione E.N.P.A.I.A., con sede in Roma, viale Beethoven 48, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Dott. Giorgio Piazza, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione

e

Il/La sottoscritto/a (CF. P.Iva)
nato/a a, Prov.(.....) il con Studio Professionale in
..... Prov. (.....) Via
n..... CAP..... e-mail....., PEC
.....

Tel..... Cell Fax

Iscritto/a presso l'ordine degli Avvocati di in data.....

Oppure

La Società tra Avvocati (CF. P.Iva) in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, con Studio Professionale in
..... Prov. (.....) Via n.....
CAP.....

e-mail....., PEC

Tel..... Cell. Fax

Iscritta presso la Sezione Speciale dell'Albo dell'ordine degli Avvocati di
in data

PREMESSO CHE

- che la Fondazione E.N.P.A.I.A. si avvale, per l'attività di consulenza e patrocinio, degli Avvocati del libero foro;
- la presente Convenzione si applica alle prestazioni professionali rese dall'Avvocato/Società tra Avvocati in favore della Fondazione E.N.P.A.I.A.

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 – Premesse.

Le premesse di cui al presente documento formano parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Art. 2 – Oggetto e durata.

La presente Convenzione ha ad oggetto gli incarichi professionali conferiti dalla Fondazione E.N.P.A.I.A. all'Avvocato/Società tra Avvocati per la consulenza e l'assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in materia civile, previdenziale e giuslavoristica, amministrativa, tributaria e penale.

La durata della presente Convenzione è dal 01/06/2026 fino al 31/12/2027.

La presente Convenzione sostituisce integralmente le precedenti Convenzioni già sottoscritte e si applica a tutti i procedimenti giudiziali e/o stragiudiziali pendenti alla data della sua sottoscrizione.

Art.3 – Procura.

L'Avvocato agirà su procura del legale rappresentante della Fondazione, la quale sarà conferita per la trattazione della specifica controversia.

La procura, indicante i dati identificativi del contenzioso affidato, dovrà essere trasmessa tempestivamente dal legale unitamente all'accettazione del conferimento di incarico del legale rappresentante.

L'Avvocato prende atto che la sottoscrizione della procura non comporta alcuna forma di esclusiva sul contenzioso, anzi dichiara di ben conoscere che la stipula della presente convenzione tale esclusiva non gli riconosce.

Art. 4 - Obblighi del legale/Società tra Avvocati.

L'Avvocato si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione, per quanto concerne in particolare l'attività di recupero crediti anche valutando preventivamente, prima del deposito di atti giudiziari, la recuperabilità del credito in relazione a principi di economicità dell'azione giudiziaria e tenendo conto delle risultanze delle indagini patrimoniali del debitore.

Il legale, ai sensi dell'art. 2235 c.c., trattiene sotto la propria responsabilità la documentazione fornita dalla Fondazione per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico provvedendo alla restituzione di eventuali titoli in originale, entro e non oltre 20 giorni dalla conclusione dell'incarico stesso (anche in caso di rinuncia ovvero revoca del mandato).

Rispetterà il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza per l'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i praticanti mantengano lo stesso segreto professionale.

Il legale al conferimento dell'incarico e ricevuta la documentazione da parte della Fondazione, è tenuto a fornire parere sull'opportunità del contenzioso, indicando il rischio di soccombenza e la vantaggiosità dell'azione giudiziale rispetto a quella stragiudiziale.

In caso di più giudizi aventi lo stesso oggetto e/o materia, il professionista è obbligato ad unificare ovvero richiedere all'Autorità giudiziaria l'unificazione di giudizi.

Il Professionista si impegna, altresì, a presenziare personalmente alle udienze che verranno celebrate, salvo casi di impossibilità oggettiva, differente Foro di appartenenza o di concomitanti impegni superiori ed inderogabili.

È fatto obbligo al Professionista di relazionare e tenere costantemente informata la Fondazione circa l'attività espletata fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri ed approfondimenti – anche in forma scritta – circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte della Fondazione, ed in generale in relazione all'incarico ricevuto. Si impegna, quindi, per ciascuna pratica assegnata ad aggiornare tempestivamente – e comunque ogni tre mesi con apposita relazione – ed in modo dettagliato la Fondazione sul rischio di soccombenza, sull'esito di ogni singola udienza o di ogni singolo evento processuale, su ogni evento o elemento di novità o di rilevanza che riguardi l'incarico

conferito; nonché a fornire copia dei propri scritti difensivi, di quelli di controparte e della documentazione da essa prodotta.

Alla conclusione di ogni grado di giudizio oggetto di incarico, il Professionista dovrà trasmettere alla Fondazione un parere scritto in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato. È fatto altresì obbligo, senza alcun ulteriore compenso, di parere scritto in caso di eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale ed ogni qualvolta la Fondazione ne formulerà richiesta in merito all'incarico conferito.

Il legale è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di cui all'Allegato 1 della presente convenzione (cd. "vademecum") che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

L'Avvocato, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione, nonché del codice etico adottato dalla Fondazione.

Dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, con le controparti della Fondazione, ovvero con i legali rappresentanti delle stesse nel caso in cui queste siano persone giuridiche, e di non essersi occupato in alcun modo delle vicende oggetto di contenzioso per conto delle controparti, o di terzi, e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità in base alle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

In caso di violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, la Fondazione risolverà la presente convenzione ai sensi dell'art. 1453 e ss del c.c.. A tal fine, l'Avvocato si impegna a comunicare tempestivamente alla Fondazione l'insorgere di una delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate.

Art. 5 - Obblighi della Fondazione.

La Fondazione ha l'obbligo di consegnare tempestivamente al Legale/Società tra Avvocati la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico. La Fondazione deve collaborare con il professionista, comunicando tempestivamente al Legale qualsivoglia variazione e/o informazione che abbia inerenza all'incarico conferito.

Art. 6 - Facoltà di recesso, rinuncia e revoca del mandato.

Ognuna delle parti può recedere dalla Convenzione dandone comunicazione all'altra parte per mezzo di posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Legale/Società tra Avvocati ha facoltà di rinunciare al mandato per giustificato motivo, con diritto al rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

La Fondazione ha facoltà di revocare il mandato per tutte le cause di sospensione e cancellazione dall'Albo dei Professionisti ENPAIA.

Nel caso di rinuncia o di revoca del mandato, il legale/Società tra Avvocati avrà diritto al compenso per l'attività espletata fino alla data di notifica dell'atto, salvo il caso di espletamento di ulteriore attività necessaria a tutelare la Fondazione nelle more del conferimento di incarico ad altro professionista di fiducia. Sia in caso di rinuncia sia nel caso di revoca del mandato, l'Avvocato dovrà assicurare la prosecuzione di tutti i giudizi pendenti già affidati, fintanto che la Fondazione non abbia

provveduto alla nomina di altro legale, e provvedere alla restituzione alla Fondazione dei titoli originali e di ogni altro documento utile alla prosecuzione dell'azione entro e non oltre 20 giorni.

In tutti i casi sopra disciplinati, il legale avrà diritto al compenso – come disciplinato dal successivo art.8 – per le attività effettivamente espletate purché le relative note pro-forma vengano trasmesse entro 6 mesi dalla conclusione dell'attività di cui si richiede il pagamento e comunque non oltre la fine dell'anno solare in cui è avvenuta la revoca/rinuncia.

Art. 7 - Polizza assicurativa.

L'Avvocato, ai sensi dell'art.9, comma 4, del Decreto Legge n.1/2012, convertito con modificazioni nella Legge n.27/2012, è tenuto a comunicare i dati relativi alla polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. Pertanto, con la stipula della presente convenzione, dichiara di essere attualmente assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza assicurativa n..... del, stipulata con la seguente società assicuratrice.....

Art. 8 - Compenso.

1 - Con riferimento all'attività stragiudiziale di recupero crediti la Fondazione riconosce all'Avvocato/Società tra Avvocati un compenso stabilito forfettariamente in € 150,00 oltre oneri di legge.

2 - In caso di definizione con accordo, transazione e/o rateizzazione di una controversia di recupero credito ancora in fase stragiudiziale, in aggiunta al compenso di cui al punto 1, spetterà al professionista/Società tra Avvocati esclusivamente il seguente onorario forfettario:

- € 200,00 oltre accessori di legge per cause di valore pari o inferiore ad € 26.000;
- € 300,00 oltre accessori di legge per cause di valore compreso tra € 26.001 ed € 75.000;
- € 500,00 oltre accessori di legge per cause di valore compreso tra € 75.001 ed € 250.000.

Dette spettanze saranno liquidate al legale solo a seguito dell'integrale adempimento dell'accordo e dell'incasso delle somme complessive ivi previste. Solo nel caso in cui l'accordo transattivo disponga che le spese legali siano pagate immediatamente dalla controparte, tali somme saranno versate al professionista subito dopo l'incasso da parte della Fondazione.

3 - Non sarà possibile concordare con la controparte per l'attività stragiudiziale ulteriori onorari rispetto a quelli di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo.

4 - Per gli incarichi di valore pari o superiore a € 250.001,00 il compenso spettante all'Avvocato/Società tra Avvocati dovrà essere negoziato con la Fondazione.

5 - Con riferimento invece all'attività giudiziale l'Avvocato/Società tra Avvocati si impegna a contabilizzare l'attività espletata prendendo come riferimento il valore "minimo" dei compensi, ricavabile diminuendo del 50% il valore "medio" indicato nelle tabelle forensi allegate al D.M. n.55/2014 così come modificato dal D.M. n.147/2022 e ss.mm.ii.

La Fondazione corrisponderà, inoltre, gli oneri come per legge, spese generali (nella misura del 15%, salvo diversa statuizione giudiziale), IVA e CPA e rimborserà le spese vive sostenute purché documentate.

Si precisa che i suddetti valori "minimi" potranno essere derogati qualora il giudice liquidi con sentenza importi maggiori in favore della Fondazione ed a carico della controparte soccombente, e solo se l'Ente abbia effettivamente incassato l'intero credito comprensivo delle spese legali liquidate.

Il professionista è obbligato ad unificare ovvero richiedere la riunione dei giudizi aventi lo stesso oggetto.

6 - Qualora la Fondazione richieda al legale un parere scritto relativo ad una posizione o procedimento esterno ai suoi incarichi, il relativo compenso dovrà essere di volta in volta negoziato preventivamente con la Fondazione e sottoposto all'approvazione della Direzione Affari Legali.

7 - Per gli incarichi aventi ad oggetto azione di recupero credito, qualora si riesca a recuperare una somma compresa tra il 60% e l'80% del credito vantato dalla Fondazione, il compenso dell'ultimo grado di giudizio sarà maggiorato del 20% rispetto al valore "minimo", ricavabile diminuendo del 50% il valore "medio" indicato nelle tabelle forensi allegate al D.M. n.55/2014 così come modificato dal D.M. n.147/2022 e ss.mm.ii.

Qualora, invece, si riesca a recuperare una somma compresa tra l'80% ed il 100% del credito vantato dalla Fondazione, il compenso dell'ultimo grado di giudizio sarà maggiorato del 50% rispetto al valore "minimo", ricavabile diminuendo del 50% il valore "medio" indicato nelle tabelle forensi allegate al D.M. n.55/2014 così come modificato dal D.M. n.147/2022 e ss.mm.ii.

8 - In caso di definizione con accordo, transazione e/o rateizzazione di una controversia di recupero credito in fase giudiziale, al professionista spetterà unicamente il compenso professionale rispetto alle fasi effettivamente svolte, con aumento del 25% del compenso per la fase decisionale, come previsto dal D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, e ss.mm.ii. fatti salvi ulteriori onorari riconosciuti da controparte - il cui importo dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Fondazione - che saranno liquidati al legale solo a seguito dell'integrale adempimento dell'accordo e dell'incasso delle somme complessive ivi previste. Solo nel caso in cui l'accordo transattivo disponga che le spese legali siano pagate immediatamente dalla controparte, tali somme saranno versate al professionista subito dopo l'incasso da parte della Fondazione.

9 - Il compenso sarà corrisposto al completamento del singolo grado di giudizio, fatta salva la possibilità di conguaglio in relazione alla percentuale di effettivo recupero di cui al comma 7 del presente articolo.

10 - Le spese vive connesse all'esecuzione dell'incarico saranno immediatamente rimborsate al professionista a fronte di presentazione di nota proforma corredata della documentazione giustificativa.

11 - Le note proforma dovranno essere sempre inoltrate alla Fondazione tramite la procedura web accessibile dal sito istituzionale della Fondazione, sezione "servizi online" - Area Legale, le cui credenziali di accesso verranno fornite all'Avvocato/Società tra Avvocati.

12 - In caso di Studi associati/Società tra Avvocati, il corrispettivo sarà sempre e comunque determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista e sarà fatturato direttamente dallo Studio associato/Società tra Avvocati.

13 - La Fondazione non autorizza in alcun modo l'Avvocato a dichiararsi antistatario.

14 - La Fondazione per quanto riguarda la notifica dell'atto di precetto in rinnovazione non riconosce alcun compenso eccetto il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

15 - Le fatture per i compensi spettanti all'Avvocato sono trasmesse alla Fondazione secondo le modalità tecniche della fatturazione elettronica delle Pubbliche Amministrazioni. Il codice che contraddistingue le fatture è: **URV99X**.

Art. 9 - Dati fiscali.

L'Avvocato comunica alla Fondazione i seguenti dati fiscali:

-Intestazione delle fatture:
 - Indirizzo sede legale.....
 -Codice fiscale
 -Partita IVA
 - Regime Fiscale:
 - c/c ABI CAB CIN
 Banca..... IBAN.....
 - Cell. tel.
 E-mail:
 PEC:

L'Avvocato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii. In caso di mancata osservanza di detti obblighi la Fondazione si riserva la possibilità di revocare il mandato conferito.

Art. 10 - Incarichi di particolare rilevanza.

Per incarichi di particolare rilevanza che possano giustificare un compenso diverso da quello previsto dall'art.8, o per redazione di pareri richiesti *pro veritate*, il compenso riconosciuto al professionista verrà preventivamente pattuito tra la Fondazione ed il Legale, e diverrà vincolante solo se accettato espressamente dalle parti.

Art. 11 - Avvocati domiciliatari

In caso di contenzioso attivato presso un Foro diverso da quello di appartenenza del professionista incaricato, qualora per lo svolgimento dell'attività sia opportuno o necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la Fondazione riconoscerà all'avvocato domiciliatario un compenso forfettario per ogni grado di giudizio pari ad € 300,00 oltre spese generali, Iva e Cpa.

Non è invece previsto alcun rimborso e/o indennità per le spese di trasferta.

Art. 12 - Compensi per C.T.P., medici legali e altri ausiliari.

In tutti i casi in cui sia necessario ricorrere ad un professionista esterno per una consulenza tecnica di parte o altra attività analoga, sarà cura della Fondazione indicare il consulente di fiducia prescelto. Diversamente, dovrà provvedere alla individuazione del professionista il Legale, comunicando contestualmente alla Fondazione il nominativo ed il preventivo di spesa, che diverrà vincolante solo se accettato espressamente dalla Fondazione.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali.

Con riferimento al trattamento dei dati personali le parti agiranno reciprocamente in qualità di titolari del trattamento. L'Avvocato riconosce di aver ricevuto l'informativa ai sensi della normativa *pro tempore* applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle attività di trattamento di dati personali inerenti all'iscrizione all'Albo e all'assegnazione di incarichi.

Con riferimento all'assegnazione di incarichi che prevedono un trattamento dei dati personali, l'Avvocato e la Fondazione E.N.P.A.I.A. agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento e, dunque, assumono la relativa responsabilità per le rispettive attività di trattamento.

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, l'Avvocato sarà tenuto ad agire conformemente alla normativa a tutela dei dati personali pro tempore applicabile, a fornire l'informativa privacy agli interessati e a tenere indenne e manlevata la Fondazione E.N.P.A.I.A. per eventuali pretese, richieste e contestazioni dovessero pervenire dagli interessati per le rispettive attività di trattamento svolte.

L'Avvocato si impegna a comunicare tempestivamente e comunque entro 2 giorni alla Fondazione E.N.P.A.I.A. eventuali richieste di esercizio dei diritti che dovessero pervenire con riferimento ai dati personali trattati nel contesto dell'incarico. Le richieste ricevute dovranno essere inviate all'indirizzo privacy@enpaia.it.

Art. 14 – Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile ed a quelle dell'ordinamento professionale degli avvocati, nonché del codice deontologico forense.

Art. 15 – Foro competente

Qualunque controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Luogo e data

TIMBRO E FIRMA
(per accettazione e adesione)